

STATUTO

“Oscar’s Angels Italia Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore”

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’organizzazione di volontariato, in forma di associazione non riconosciuta, denominata **“Oscar’s Angels Italia Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore”**, in breve **“Oscar’s Angels Italia ODV ETS”**.
2. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’associazione utilizzerà nella propria denominazione, negli atti, in qualsiasi segno distintivo e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” unitamente alla locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.
3. L’associazione ha sede legale in Monza, via Lazio n. 7. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, fermi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.
4. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Finalità e attività

1. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme del codice civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre leggi vigenti in materia.
2. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività sociali. Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.
3. L’associazione è aperta, indipendente, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità solidaristiche e di utilità sociale esercitando attività di interesse generale ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
4. In particolare, la Società ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) organizzare la presenza presso ospedali pediatrici di volontari specificamente formati per assistere e accompagnare durante il ricovero le famiglie con bambini o ragazzi gravemente malati o in cure palliative;
 - b) favorire il rapporto tra la famiglia, il bambino e il personale ospedaliero;
 - c) promuovere la conoscenza e la divulgazione delle cure palliative pediatriche in campo scientifico, clinico, culturale e sociale;
 - d) assicurare la formazione iniziale e continua dei volontari;
 - e) promuovere e sviluppare le attività di accoglienza e accompagnamento dei malati;
 - f) promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria;
 - g) aiutare, anche finanziariamente, le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati;
 - h) promuovere l’organizzazione di eventi musicali anche all’interno dell’ospedale pediatrico;
 - i) organizzare e promuovere ogni attività connessa alle precedenti e relativa al ricovero di bambini e ragazzi presso ospedali pediatrici.
5. L’associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, organismo, movimento o associazione interessati alle attività dell’associazione, anche stipulando convenzioni e accordi con tali enti.
6. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, l’associazione potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, anche attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3 - Soci

1. Possono essere ammessi a far parte dell’associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

2. Chi desidera associarsi assume l'obbligo, per consapevole accettazione, di osservare il presente statuto e i regolamenti sociali. Nella domanda di ammissione, il richiedente dovrà specificare le proprie generalità e dovrà impegnarsi a versare la quota associativa.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo, che è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione in caso di diniego all'ammissione.
4. I soci possono essere fondatori oppure ordinari. I soci fondatori sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e sono nominati soci a vita dell'associazione. I soci ordinari sono le persone fisiche e giuridiche la cui richiesta di entrare a far parte dell'associazione sia stata accolta dal consiglio direttivo.
5. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto nell'assemblea dei soci.
6. La quota associativa è intrasmissibile e non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
7. Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi, forniscono un loro contributo. I sostenitori non hanno il diritto di voto nell'assemblea dei soci, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci maggiori d'età hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
3. I soci devono versare la quota sociale e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni dell'associazione.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci hanno comunque il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione del socio è proposta dal consiglio direttivo e deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I membri degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso.
3. L'assemblea è altresì convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4. L'assemblea è convocata mediante invio di comunicazione a tutti i soci almeno sette giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante posta ordinaria, a mano o tramite posta

elettronica e deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

5. L'assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.

Art. 8 - Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria:
 - approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
 - fissa l'importo della quota sociale annuale;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva gli eventuali regolamenti interni;
 - delibera in via definitiva sull'esclusione dei soci;
 - elegge il presidente e il consiglio direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.
2. L'assemblea straordinaria:
 - delibera la modifica dello statuto;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 9 - Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.
3. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è presa a maggioranza dei voti ed è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. I membri del consiglio direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
4. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'assemblea.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri, di cui uno è il presidente dell'associazione. Il numero dei membri del consiglio direttivo è deliberato dall'assemblea dei soci.
2. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea tra i soci. Il consiglio direttivo dura in carica per cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
4. Il consiglio direttivo svolge le seguenti attività:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea;
 - redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario e il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
 - predispone il rendiconto economico finanziario di previsione con il relativo programma di attuazione;
 - decide in merito all'amministrazione del patrimonio dell'associazione;
 - nomina al suo interno il vice-presidente e il tesoriere dell'associazione;
 - valuta le richieste di iscrizione approvandole o respingendole, rendendo nota all'assemblea la propria decisione attraverso un verbale motivato in caso di diniego all'ammissione;
 - formula indirizzi in merito ad attività e progetti da svolgersi;
 - monitora e verifica la congruità delle attività rispetto alle finalità e agli indirizzi dell'associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario od opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
 6. Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.

Art. 12 - Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica per cinque anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, dà impulso a tutte le attività e al coordinamento dell'associazione con lo scopo di assicurare la coerenza generale della strategia, la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell'associazione.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci.

Art. 13 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi dei soci;
 - b) quote associative;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) donazioni o lasciti testamentari;
 - f) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - g) raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - h) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione compatibilmente con le finalità dell'associazione e dell'associazionismo di volontariato.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato o altri enti del terzo settore con finalità analoghe, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge.

Art. 14 - Esercizio sociale e rendiconto economico

1. L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico finanziario deve

essere depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea dei soci e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, è devoluto a favore di altre organizzazioni di volontariato o altri enti del terzo settore con finalità analoghe, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile, dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dalle leggi vigenti in materia.

Sottoscrizione dei soci fondatori:

Sig.ra Anita GRANERO _____

Sig. Carlo GIUSSANI _____

Sig.ra Miriam Silvia Susana SCALONE _____

Sig.ra Chiara FOSSATI _____

Sig. Giuseppe PATERLINI _____

Sig. Enzo ARGANTE _____

Sig. Giovanni CERUTTI _____